

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2446/89 della Commissione, del 9 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2447/89 della Commissione, del 9 agosto 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
* Regolamento (CEE) n. 2448/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1989	5
Regolamento (CEE) n. 2449/89 della Commissione, del 9 agosto 1989, relativo alla fornitura di latte intero in polvere a titolo di aiuto alimentare	8
Regolamento (CEE) n. 2450/89 della Commissione, del 9 agosto 1989, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare	14
Regolamento (CEE) n. 2451/89 della Commissione, del 9 agosto 1989, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari del Brasile ...	23
Regolamento (CEE) n. 2452/89 della Commissione, del 9 agosto 1989, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	25
Regolamento (CEE) n. 2453/89 della Commissione, del 9 agosto 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	26
Regolamento (CEE) n. 2454/89 della Commissione, del 9 agosto 1989, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 999/89	28

Commissione

89/470/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 14 luglio 1989, relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma RENAVAL) 29**

89/471/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 14 luglio 1989, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania 30**

89/472/CEE :

Decisione della Commissione, del 18 luglio 1989, relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di luglio 1989 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio 33

89/473/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 luglio 1989, che nel contesto del piano di eradicazione riconosce ufficialmente indenne dalla peste suina il territorio dei Paesi Bassi, modifica per la terza volta la decisione 81/400/CEE, che stabilisce lo status degli Stati membri nei confronti della peste suina classica in vista dell'eradicazione di tale malattia, ed abroga la decisione 87/492/CEE, che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio del Regno dei Paesi Bassi 34**

89/474/CEE :

Decisione della Commissione, del 19 luglio 1989, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe 35

89/475/Euratom :

- * **Parere della Commissione, del 20 luglio 1989, relativo alle officine per il trattamento dei combustibili irradiati UP₃ e UP₂800 dello stabilimento di La Hague (Francia) 36**

89/476/Euratom :

- * **Parere della Commissione, del 20 luglio 1989, relativo alla centrale nucleare di Penly fasi 1 e 2 (Francia) 37**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2446/89 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 agosto 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC.	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,31	143,45
0712 90 19	34,31	143,45
1001 10 10	15,88	151,63 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	15,88	151,63 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	15,20	108,85
1001 90 99	15,20	108,85
1002 00 00	42,96	116,94 ⁽³⁾
1003 00 10	33,63	107,57
1003 00 90	33,63	107,57
1004 00 10	25,03	93,67
1004 00 90	25,03	93,67
1005 10 90	34,31	143,45 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	34,31	143,45 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	52,35	144,54 ⁽⁴⁾
1008 10 00	33,63	1,69
1008 20 00	33,63	28,88 ⁽⁴⁾
1008 30 00	33,63	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	33,63	0,00
1101 00 00	34,43	165,54
1102 10 00	73,29	176,86
1103 11 10	38,99	249,40
1103 11 90	37,03	178,63

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2447/89 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 agosto 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0,80	0,80	0,80
1001 10 90	0	0,80	0,80	0,80
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	2,00
1003 00 90	0	0	0	2,00
1004 00 10	0	4,89	4,89	4,89
1004 00 90	0	4,89	4,89	4,89
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	36,70
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	3,56	3,56
1107 10 99	0	0	0	2,66	2,66
1107 20 00	0	0	0	3,10	3,10

REGOLAMENTO (CEE) N. 2448/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1989

che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80, è prevista la concessione di un premio per compensare un'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3519/86 ⁽⁴⁾; che l'articolo 5, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di animali femmine della specie ovina di talune razze di montagna diversi dalle pecore che danno diritto al premio in determinate zone; che tali animali e tali zone sono definiti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 ⁽⁵⁾, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87 ⁽⁶⁾;

considerando che, in applicazione del paragrafo 4 del predetto articolo e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine che si trovano nelle zone agricole svantaggiate, è opportuno compiere una stima della prevedibile perdita di reddito tenendo conto del prevedibile andamento dei prezzi di mercato;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua normale di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 kg peso carcassa; che, tuttavia, per la regione 5 la perdita di

reddito deve essere diminuita della media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi e di quelli prevedibili per il resto della campagna 1989, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 6 del medesimo articolo; che anche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'importo del premio per capra è fissato all'80 % del premio per pecora; che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, anche l'importo del premio per gli animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio è stato fissato all'80 % del premio per pecora;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato in via provvisoria dal regolamento (CEE) n. 3817/88 della Commissione, del 7 dicembre 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1989 ⁽⁷⁾;

considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3007/84 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/86 ⁽⁹⁾, l'acconto è fissato al 30 % dell'importo del premio prevedibile stimativo; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del suddetto regolamento, l'acconto è versato soltanto se il suo importo è pari o superiore a 1 ECU;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 l'acconto eventualmente versato nella regione 2 non viene versato nella regione 1; che tuttavia, alla luce dell'attuale situazione dei mercati nella regione 1, è opportuno autorizzare la Grecia e l'Italia a versare l'acconto sul premio in deroga al disposto del citato articolo 4, paragrafo 4;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1989 si constata una differenza per le seguenti regioni:

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.
⁽³⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.
⁽⁵⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.
⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 337 dell'8. 12. 1988, pag. 16.
⁽⁸⁾ GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.
⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16.

(in ecu/100 kg)

Regione	Differenza
2	103,793
3	91,588
4	119,363
5	54,661
6	108,787
7	75,613

Articolo 2

1. L'importo stimato del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente :

(in ecu)

Regione	Importo stimato del premio pagabile per pecora
2	19,202
3	20,607
4	20,889
5	8,472
6	19,038
7	9,452

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine situati nelle zone agricole svantaggiate è fissato come segue :

(in ecu)

Regione	Acconto del premio pagabile per pecora
2	5,761
3	6,182
4	6,267
5	2,542
6	5,711
7	2,836

Articolo 3

1. L'importo stimato del premio pagabile per capra e per regione di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente :

(in ecu)

Regione	Importo stimato del premio pagabile per capra
2	15,362
7	7,562

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone agricole svantaggiate definite nel paragrafo 1 di cui sopra è fissato come segue :

(in ecu)

Regione	Acconto del premio pagabile per capra
2	4,609
7	2,269

Articolo 4

1. L'importo stimato del premio pagabile per ovini femmine diversi dalle pecore che danno diritto al premio e per regione nella zona che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 è il seguente :

(in ecu)

Regione	Importo stimato del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio
5	6,778

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio situati nelle zone agricole svantaggiate di cui al paragrafo 1 di cui sopra è fissato come segue :

(in ecu)

Regione	Acconto del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio
5	2,033

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e in deroga al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, gli Stati membri della regione 1 sono autorizzati a versare gli acconti versati nella regione 2 ai produttori di carni ovine, nonché ai produttori di carni caprine nelle zone indicate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2449/89 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 1989****relativo alla fornitura di latte intero in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato all'UNRWA 164 t di latte intero in polvere;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

PARTITA A

1. **Azione n. (1)**: 315/89 — Decisione della Commissione del 19. 4. 1989.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario (6) (13)**: UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna (telex 135310 UNRWA A).
4. **Rappresentante del beneficiario (7) (7)**: UNRWA, Field Supply and Transport Officer, SAR, PO Box 4313, Damascus — SAR.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Siria.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte intero in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2) (8)**: —
8. **Quantitativo globale**: 55 t.
9. **Numero dei lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura (10)**: 1 kg; in contenitori da 20 piedi (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 5, I.I.B.4 e I.I.B.4.1).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• ACTION N° 315/89 / WHOLE MILK POWDER / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / LATTAKIA
date of production: ...
e vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.I.B.5.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte intero in polvere deve essere effettuata dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura (11)**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: Lattakia.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: dal 15 al 31. 10. 1989.
18. **Data limite per la fornitura**: 15. 12. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4)**: 28. 8. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 11. 9. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1 al 15. 11. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: 30. 12. 1989.
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9)**: restituzione applicabile il 16. 6. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 1706/89 della Commissione (GU n. L 166 del 16. 6. 1989, pag. 36).

PARTITA B

1. **Azione n. (1):** 316/89 — Decisione della Commissione del 19. 4. 1989.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario (2) (13):** UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna (telex 135310 UNRWA A).
4. **Rappresentante del beneficiario (2) (7):** UNRWA, Field Supply and Transport Officer, Jordan — PO Box 484 Amman, Jordan.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Giordania.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte intero in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2) (8):** —
8. **Quantitativo globale:** 58 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (10) (12):** 1 kg; in contenitori da 20 piedi (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 5, I.1.B.4 e I.1.B.4.1).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• ACTION No 316/89 / WHOLE MILK POWDER / GIFT OF THE EEC TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / AQABA / Date of production: ... / Date of expiry: ...
e vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.1.B.5.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte intero in polvere deve essere effettuata dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura (11):** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Aqaba.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 15 al 31. 10. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 12. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** 28. 8. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 11. 9. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1 al 15. 11. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: 30. 12. 1989.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile il 16. 6. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 1706/89 della Commissione (GU n. L 166 del 16. 6. 1989, pag. 36).

PARTITA C

1. **Azione n. (1)**: 314/89 — Decisione della Commissione del 19. 4. 1989.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario (2) (3)**: UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna (telex 135310 UNRWA A).
4. **Rappresentante del beneficiario (2) (7)**: UNRWA, Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, Israel.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Israele.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte intero in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2) (8)**: —
8. **Quantitativo globale**: 51 t.
9. **Numero dei lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura (2) (10)**: 1 kg; in contenitori da 20 piedi (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 5, I.I.B.4 e I.I.B.4.1).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
« ACTION N° 314/89 / WHOLE MILK POWDER / GIFT OF THE EEC TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD / date of production:..... »
e vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.I.B.5.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte intero in polvere deve essere effettuata dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura (11)**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: Ashdod.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: dall'1 al 10. 9. 1989.
18. **Data limite per la fornitura**: 22. 10. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (2)**: 28. 8. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 11. 9. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 14 al 24. 9. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: 5. 11. 1989.
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (2)**: restituzione applicabile il 16. 6. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 1706/89 della Commissione (GU n. L 166 del 16. 6. 1989, pag. 36).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Il latte intero in polvere al 26 % minimo di materie grasse deve essere fabbricato al massimo un mese prima della data d'imbarco. Esso deve essere di qualità extra grade e rispondere alle seguenti caratteristiche :
- | | |
|---|---|
| a) tenore di materie grasse : | minimo 26,0 %, |
| b) tenore di acqua : | massimo 2,5 %, |
| c) acidità titolabile (calcolata sulla materia secca non grassa) ADMI : | |
| — in ml di soluzione di idrossido di sodio normale decimo : | massimo 3,0, |
| — in acido lattico : | massimo 0,15 %, |
| d) tenore di lattati (calcolato sulla materia secca non grassa) : | massimo 150 mg/100 g, |
| e) additivi : | nessuno, |
| f) prova di fosfatasi : | negativa, cioè pari o inferiore a 4 µg di fenolo per g di latte ricostituito, |
| g) indice di solubilità : | massimo 0,5 ml, |
| h) indice delle particelle bruciate : | massimo 15,0 mg, ossia minimo disco B, |
| i) tenore di microrganismi : | massimo 50 000 per g, |
| k) ricerca di coliformi : | negativa in 0,1 g, |
| l) ricerca di latticello : | negativa, |
| m) ricerca di siero di latte : | negativa, |
| n) gusto e odore : | netti, |
| o) aspetto : | colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate. |
- (3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, oppure
 - per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987 pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (6) Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
- (7) L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo :
- Delegazione della Commissione in ... (paese di destinazione)
tramite servizio « valigia diplomatica »
Berlaymont 1/123
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
- (8) Certificati e documenti richiesti per ogni spedizione :
- certificato di assicurazione (1 originale + 2 copie) ;
 - certificato sanitario (1 originale + 2 copie) ;
 - certificato di ispezione della quantità, qualità e del condizionamento (1 originale + 2 copie) ;
 - un certificato dell'assenza di contaminazione radioattiva ;
 - certificato d'origine (1 originale + 2 copie).

- (⁹) La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiori a 17 tonnellate metriche; sulle navi non devono essere caricati più di 30 contenitori.
- (¹⁰) I sacchetti di contenuto pari a 1 000 g di latte in polvere descritti nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 5, I.1.B.4 e I.1.B.4.1 devono essere di pellicola di polietilene di colore bianco.
- (¹¹) I termini di spedizione contrattuali si considerano franco banchina dello scalo per contenitori del porto di destinazione. All'UNRWA sarà concessa l'esenzione da oneri per la detenzione dei contenitori nel porto di sbarco per 20 giorni — compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/momento dell'espletamento delle rispettive formalità doganali. Eventuali oneri riscossi in buona fede per la detenzione dei contenitori oltre i 20 giorni di cui sopra saranno a carico dell'UNRWA. L'UNRWA non dovrà versare — né le saranno imputate — le spese per il deposito dei contenitori.
- (¹²) La data di scadenza indicata sugli imballaggi dovrà essere di 12 mesi posteriore alla data di fabbricazione.
- (¹³) Il fornitore è tenuto a comunicare mediante telex (n. 135 310, UNRWA A o telefax n. 0222-2307529) alla divisione forniture UNRWA di Vienna il nome della nave trasportatrice e i nomi e indirizzi dell'agente marittimo e dell'agente assicuratore al porto di sbarco.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2450/89 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1989

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di organismi beneficiari 7 149 t di latte scremato in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1.

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTITE A, B, C, D, E

1. **Azioni n. (1)**: da 317/89 a 321/89 — Decisione della Commissione del 19. 4. 1989.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario (6) (12)**: UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, telex 135310 UNRWA A.
4. **Rappresentante del beneficiario (3) (7)**: vedi allegato III.
5. **Luogo o paese di destinazione**: A: Israele; B: Siria; C e D: Giordania; D: Libano.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2) (8) (14) (15)**: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4; da I.1.B.1 a I.1.B.3.
8. **Quantitativo globale**: 2 307 t.
9. **Numero dei lotti**: 5 (A: 510 t; B: 482 t; C: 490 t; D: 245 t; E: 580 t).
10. **Condizionamento e marcatura**: (10) 1 kg in contenitori da 20 piedi (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 5, I.1.B.4. e I.1.B.4.1). Partita A (9); partite C e D (11).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.1.B.5.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere effettuate dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: A: Ashdod; B: Lattakia; C e D: Agaba; E: Beirut. Opzione: Lattakia.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: A, B, C, E: dal 10 al 20. 9. 1989; D: dal 20 al 30. 10. 1989.
18. **Data limite per la fornitura**: A, B, C: 30. 10. 1989; D: 15. 12. 1989; E: 15. 11. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4)**: 28. 8. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 4. 9. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: A, B, C, E: dal 17 al 27. 9. 1989; D: dal 27. 10 al 6. 11. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: A, B, C: 7. 11. 1989; D: 22. 12. 1989; E: 22. 11. 1989.
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5)**: restituzione applicabile il 16. 6. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 1706/89 della Commissione (GU n. L 166 del 16. 6. 1989, pag. 36).

PARTITE F, G, H, I, K, L

1. **Azione n.⁽¹⁾**: vedi allegato II — Decisione della Commissione del 3. 3. 1989.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: Partite F, G, H, I, K: Euronaid, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
Partita L: WFP, Via Cristoforo Colombo 426, 00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario⁽²⁾**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce**: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4, da I.1.B.1 a I.1.B.3.
Partite F, G, H, I, K ⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾⁽¹⁸⁾; parti F5 e K4 ⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾; partita L ⁽²⁾⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾.
8. **Quantitativo globale**: 4 842 t.
9. **Numero dei lotti**: 6 (F: 820 t; G: 975 t; H: 1 110 t; I: 945 t; K: 335 t; L: 657 t).
10. **Condizionamento e marcatura**: 25 kg (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 6, I.1.B.4 e I.1.B.4.3). Partite F, G, H, I ⁽²¹⁾.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II e vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.1.B.5.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità. Partite F, G, H, I ⁽¹⁹⁾⁽²⁰⁾; partita L ⁽²²⁾⁽²³⁾.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere effettuate dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 15 al 30. 9. 1989.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte⁽⁴⁾**: 28. 8. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 4. 9. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 22. 9. al 7. 10. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario⁽⁵⁾**: restituzione applicabile il 16. 6. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 1706/89 della Commissione (GU n. L 166 del 16. 6. 1989, pag. 36).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- (³) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, oppure
— per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
- (⁷) L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo :
Delegazione della Commissione in ... (paese di destinazione)
tramite servizio « valigia diplomatica »
Berlaymont 1/123
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
- (⁸) Certificati e documenti richiesti per ogni imbarco :
— 1 originale e 2 copie dei certificati di assicurazione ;
— 1 originale e 2 copie del certificato fitosanitario ;
— 1 originale e 2 copie del certificato d'ispezione concernente la qualità, la quantità e l'imballaggio ;
— 1 certificato di non contaminazione da radioattività ;
— 1 originale e 2 copie del certificato d'origine.
- (⁹) La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 tonnellate metriche nette ; sulle navi non devono essere caricati più di 30 contenitori.
- (¹⁰) I sacchetti di contenuto pari a 1 000 g di latte in polvere descritti nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 5, I.1.B.4 e I.2.B.4.1 devono essere di pellicola di polietilene di colore bianco.
- (¹¹) La data di scadenza indicata sugli imballaggi dovrà essere di 12 mesi posteriore alla data di produzione.
- (¹²) Il fornitore è tenuto a comunicare mediante telescritto (n. 135310, UNRWA o FAX n. 0222-2307529) alla divisione forniture UNRWA di Vienna, il nome della nave trasportatrice e i nomi e gli indirizzi dell'agente marittimo e dell'agente assicuratore al porto di sbarco.
- (¹³) Il certificato di radioattività deve essere rilasciato dalle competenti autorità e debitamente autenticate per l'Egitto e per il Sudan.
- (¹⁴) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (¹⁵) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i novanta giorni precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (¹⁶) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato per ogni numero di azione / numero di spedizione, redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (¹⁷) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario per ogni numero di azione / numero di spedizione.
- (¹⁸) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine per ogni numero di azione / numero di spedizione.

(¹⁹) L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

(²⁰) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :

MM. De Keyzer & Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam

(²¹) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/LCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

(²²) Le merci per le sette azioni devono essere imbarcate nello stesso porto alla stessa data.

(²³) La polizza di carico deve recare la dicitura « goods in transit to : ... (il paese di destinazione) ».

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	510		UNRWA	Israel	Action No 317/89 / Vit. skimmed milk powder / Gift of the European Economic Community to UNRWA for free distribution to Palestine refugees / Ashdod
B	482		UNRWA	Syria	Action No 318/89 / Vit. skimmed milk powder / Gift of the European Economic Community to UNRWA for free distribution to Palestine refugees / Lattakia
C	490		UNRWA	Jordan	Action No 319/89 / Vit. skimmed milk powder / Gift of the European Economic Community to UNRWA for free distribution to Palestine refugees / Aqaba / Date of expiry: ...
D	245		UNRWA	Jordan	Action No 320/89 / Vit. skimmed milk powder / Gift of the European Economic Community to UNRWA for free distribution to Palestine refugees / Aqaba / Date of expiry: ...
E	580		UNRWA	Lebanon	Action No 321/89 / Vit. skimmed milk powder / Gift of the European Economic Community to UNRWA for free distribution to Palestine refugees / Beirut
F	820	F1 : 300	Euroaid	Perú	Acción nº 339/89 / Para distribución gratuita / Euroaid
		F2 : 30	Euroaid	Dominica	Action No 339/89 / For free distribution / Euroaid
		F3 : 90	Euroaid	Haiti	Action nº 339/89 / Pour distribution gratuite / Euroaid
		F4 : 60	Euroaid	República Dominicana	Acción nº 339/89 / Para distribución gratuita / Euroaid
		F5 : 340	Euroaid	Egypt	Action No 339/89 / For free distribution / Euroaid

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	975	G1 : 420	Euroaid	Burkina Faso	Action n° 340/89 / Pour distribution gratuite / Euroaid
		G2 : 15	Euroaid	Gambia	Action No 340/89 / For free distribution / Euroaid
		G3 : 120	Euroaid	Ghana	Action No 340/89 / For free distribution / Euroaid
		G4 : 30	Euroaid	Sénégal	Action n° 340/89 / Pour distribution gratuite / Euroaid
		G5 : 30	Euroaid	Togo	Action n° 340/89 / Pour distribution gratuite / Euroaid
		G6 : 30	Euroaid	Zaire	Action n° 340/89 / Pour distribution gratuite / Euroaid
		G7 : 15	Euroaid	Tanzania	Action No 340/89 / For free distribution / Euroaid
		G8 : 45	Euroaid	Uganda	Action No 340/89 / For free distribution / Euroaid
		G9 : 75	Euroaid	Burundi	Action n° 340/89 / Pour distribution gratuite / Euroaid
		G10 : 195	Euroaid	Zambia	Action No 341/89 / For free distribution / Euroaid
H	1 110		Euroaid	India	Action No 342/89 / For free distribution / Euroaid
I	945	I1 : 840	Euroaid	India	Action No 342/89 / For free distribution / Euroaid
		I2 : 105	Euroaid	Pakistan	Action No 342/89 / For free distribution / Euroaid
K	335	K1 : 15	Euroaid	Chile	Acción n° 343/89 / Para distribución gratuita / Euroaid
		K2 : 75	Euroaid	Algérie	Action n° 343/89 / Pour distribution gratuite / Euroaid
		K3 : 30	Euroaid	Somalie	Action n° 343/89 / Pour distribution gratuite / Euroaid
		K4 : 215	Euroaid	Sudän	Sudan / 90825 / Port Sudan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	657	L1 : 140	WFP	République Centrafricaine	Action n° 358/89 / RCA 0265201 / Action du Programme alimentaire mondial / Douala en transit vers Bangui, République Centrafricaine
		L2 : 80	WFP	République Centrafricaine	Action n° 359/89 / RCA 0265201 / Action du Programme alimentaire mondial / Douala en transit vers Bouar, République Centrafricaine
		L3 : 60	WFP	République Centrafricaine	Action n° 360/89 / RCA 0265201 / Action du Programme alimentaire mondial / Douala en transit vers Kaga — Bandoro, République Centrafricaine
		L4 : 22	WFP	Bénin	Action n° 361/89 / Bénin 0209602 / Action du Programme alimentaire mondial / Cotonou
		L5 : 12	WFP	Niger	Action n° 362/89 / Niger 0244502 / Action du Programme alimentaire mondial / Apapa en transit vers Agadez, Niger
		L6 : 308	WFP	Gambia	Action No 363/89 / Gambia 0062504 / Action of the World Food Programme / Banjul
		L7 : 35	WFP	São Tomé e Príncipe	Acção n° 364/89 / São Tomé 0225003 / Acção Programa Alimentar Mundial / São Tomé

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III —
BIJLAGE III — ANEXO III

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Representante del beneficiario Modtagerens repræsentant Vertreter des Begünstigten Εκπρόσωπος του δικαιούχου Representative of the recipient Représentant du bénéficiaire Rappresentante del beneficiario Vertegenwoordiger van de begunstigde Representante do beneficiário
A	510		UNRWA	Israel	UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, Israel
B	482		UNRWA	Syria	UNRWA Field Supply and Transport Officer, Syrian Arab Republic, PO Box 4313, Damascus, SAR
C-D	490-245		UNRWA	Jordan	UNRWA Field Supply and Transport Officer, Jordan, PO Box 484, Amman, Jordan
E	580		UNRWA	Lebanon	UNRWA Field Supply and Transport Officer, Lebanon, PO Box 947, Beirut, Lebanon

REGOLAMENTO (CEE) N. 2451/89 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1989

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari del Brasile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2 secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1373/89 della Commissione, del 19 maggio 1989, che fissa, per la campagna 1989/1990, i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 60,82 ECU per 100 kg netti per i mesi di luglio e agosto 1989;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30% almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari del Brasile il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25%, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari del Brasile una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 15,65 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 137 del 20. 5. 1989, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2452/89 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 1989
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1898/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2173/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1898/89 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 1,30 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 208 del 20. 7. 1989, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2453/89 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1989

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2379/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 2434/89 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2379/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2379/89 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 230 dell'8. 8. 1989, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	16,54 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	24,22 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	16,54 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	24,22 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,1798
1701 99 10 100	17,98	
1701 99 10 910	26,89	
1701 99 10 950	25,39	
1701 99 90 100		0,1798

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/89 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1989

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 999/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 999/89 della Commissione, del 17 aprile 1989, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1381/89⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 999/89, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quindicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quindicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 999/89, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 29,739 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 5.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma RENAVAL)

(il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(89/470/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, del 26 luglio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma RENAVAL)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2506/88 prevede che il programma comunitario si applichi alle zone che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) ovvero lettera b) di detto regolamento;

considerando che le zone che possono beneficiare del programma comunitario devono formare oggetto di una domanda dello Stato membro interessato; che il Regno di Danimarca ha presentato una richiesta in tal senso;

considerando che le zone di Aalborg, Brønderslev, Dronninglund, Hals, Sejlfjord e Aabybro Kommuner nel Nordjyllands amt, e Nakskov, Højreby, Ravnsborg e Rudbjerg Kommuner nel Storstrøms amt soddisfano ai criteri summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le zone di Aalborg, Brønderslev, Dronninglund, Hals, Sejlfjord e Aabybro Kommuner nel Nordjyllands amt, e Nakskov, Højreby, Ravnsborg e Rudbjerg Kommuner nel Storstrøms amt in Danimarca soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2506/88. Il programma comunitario istituito da tale regolamento si applica pertanto a dette zone.

Articolo 2

Il regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 24.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(89/471/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 33220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve essere effettuata stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche delle carcasse di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico nella valutazione; che tale tolleranza è stata definita nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽⁵⁾;considerando che la Commissione, con la decisione 87/43/CEE⁽⁶⁾, ha autorizzato alcuni metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania;

considerando che l'applicazione pratica in Germania ha evidenziato che è difficile comparare i risultati dei tre metodi autorizzati;

considerando che, per questo motivo e al fine di migliorare la trasparenza del mercato, il governo della Germania ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'impiego nel proprio territorio a titolo principale di un unico metodo che consiste nella determinazione dei punti di misura e di una formula unica di stima del tenore in carne magra, ed

ha fronto a questo scopo tutte le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del metodo suddetto;

considerando che, tuttavia, il metodo da autorizzare è basato sull'utilizzo, per quanto riguarda la presa di misure, di un apparecchio « Ultrasound-Scanner » (« SSD 256 ») il cui impiego nei macelli non sembra poter essere generalizzato in pratica; che di conseguenza conviene autorizzare sotto riserva di controllo da parte della Commissione l'impiego di altri apparecchi per la classificazione delle carcasse di suino che abbiano soddisfatto la prova di campionatura dando dei risultati equivalenti, per quanto riguarda le stime in percentuale di carne magra, a quelli ottenuti mediante l'impiego dell'« Ultrasound-Scanner » (« SSD 256 »).

considerando che è inoltre opportuno mantenere un metodo semplificato per i piccoli macelli che non possono sostenere le spese d'investimento nel caso del succitato metodo; che occorre per tale motivo mantenere l'uso del metodo denominato « Zwei-Punkt-Meßverfahren » (« ZP »), limitandolo tuttavia ai macelli con un numero di capi macellati non superiore a un tetto stabilito;

considerando che è opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza, adottare una nuova decisione che comprenda i due metodi summenzionati; che la decisione 87/43/CEE deve essere pertanto abrogata;

considerando che nessuna modifica di apparecchi né dei metodi di classificazione può essere autorizzata, salvo mediante nuova decisione della Commissione, adottata alla luce dell'esperienza acquisita; che, a tal fine, la presente autorizzazione può essere revocata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzato come metodo per la classificazione delle carcasse di suino, il metodo di stima del tenore in carne magra basato sull'impiego dell'apparecchio « Ultrasound-Scanner » (« SSD 256 ») come descritto nella prima parte dell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.⁽⁶⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 38.

2. L'utilizzo di ogni altro apparecchio di classifica delle carcasse di suino è subordinato all'esigenza di assicurare dei valori di misura e dei risultati di stima equivalenti al metodo di cui al paragrafo 1.

A questo fine l'apparecchio deve essere provato nell'ambito di un processo di campionatura effettuato dalle autorità competenti tedesche per quanto concerne la precisione dei valori delle misure x_1 e x_2 indicate in allegato.

3. Allorquando un apparecchio di classificazione delle carcasse di suino ha soddisfatto il processo di campionatura di cui al paragrafo 2, il governo tedesco informa del fatto la Commissione, prima di utilizzare per la prima volta l'apparecchio, fornendo nei dettagli ogni informazione relativa.

In questo caso è d'applicazione la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

Articolo 2

È autorizzato l'impiego del metodo denominato «Zwei-Punkt-Meßverfahren» («ZP») descritto nella seconda parte dell'allegato.

Tuttavia, l'impiego di questo metodo è autorizzato unicamente nei macelli il cui volume di macellazione non supera, in media annua 200, suini per settimana.

Articolo 3

Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima (punti di misurazione o formule).

Articolo 4

La decisione 87/43/CEE è abrogata.

Tuttavia, fino al 30 giugno 1990, la Germania può continuare ad applicare i metodi di classificazione delle carcasse di suino previsti dalla decisione 87/43/CEE, in luogo dei metodi oggetto della presente decisione.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO NELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA

PARTE PRIMA

« Ultrasound — Scanner » (« SSD 256 »)

1. Si utilizza come metodo di riferimento per la classificazione delle carcasse di suino il relativo metodo di stima trattato nel paragrafo 2 per mezzo di un apparecchio denominato « Ultrasound-Scanner » (« SSD 256 »).

Qualsiasi apparecchio usato nei macelli deve essere tarato e deve garantire valori di misurazione equivalenti a quelli dell'« Ultrasound-Scanner » (« SSD 256 »).

I valori di misurazione sono convertiti in risultati di stima della percentuale di carne magra per mezzo di un'unità centrale.

2. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula :

$$\hat{y} = 54,456 - 0,75027 x_1 + 0,21181 x_2$$

laddove :

y = percentuale stimata di carne magra della carcassa ;

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la penultima e la terzultima costola ;

x_2 = spessore in mm del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x_1 .

La formula è valida per le carcasse di suino di peso tra 50 e 120 kg.

PARTE SECONDA

« Zwei-Punkt-Meßverfahren » (« ZP »)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata con il metodo denominato « Zwei-Punkt-Meßverfahren » (« ZP »).

2. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula :

$$\hat{y} = 47,978 + 26,0429 \frac{S}{F} + 4,5154 \sqrt{F} - 2,5018 \log S - 8,4212 \sqrt{S}$$

laddove :

y = percentuale stimata di carne magra della carcassa ;

S = spessore in millimetri del lardo (compresa la cotenna), evidenziabile sulla fenditura nella parte più stretta che ricopre il muscolo lombare (M. glutaeus medius) ;

F = spessore in millimetri del muscolo lombare, evidenziabile sulla fenditura corrispondente alla distanza più piccola tra la parte anteriore (craniale) del muscolo lombare e il bordo superiore (dorsale) del canale vertebrale.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1989

relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di luglio 1989 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio

(89/472/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 833/87 dispone che entro tredici giorni a decorrere dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande di titolo la Commissione deve comunicare agli Stati membri:

- che possono essere rilasciati titoli per la totalità dei quantitativi richiesti; oppure
- che occorre applicare una percentuale unica di riduzione a tali quantitativi; oppure
- che non sussistono i presupposti per l'applicazione del prelievo ridotto;

considerando che dall'esame del rapporto tra i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo e i quantitativi disponibili e delle quotazioni del riso Basmati nei

primi cinque giorni lavorativi del mese di luglio 1989 è emerso che si possono rilasciare titoli previa applicazione di una percentuale di riduzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si procede al rilascio di titoli d'importazione di riso Basmati di cui al codice NC 1006 previa applicazione di una percentuale uniforme di riduzione pari al 92,753 % ai quantitativi richiesti nelle domande presentate i primi cinque giorni lavorativi del mese di luglio 1989 nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 e comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 833/87.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1989

che nel contesto del piano di eradicazione riconosce ufficialmente indenne dalla peste suina il territorio dei Paesi Bassi, modifica per la terza volta la decisione 81/400/CEE, che stabilisce lo status degli Stati membri nei confronti della peste suina classica in vista dell'eradicazione di tale malattia, ed abroga la decisione 87/492/CEE, che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio del Regno dei Paesi Bassi

(89/473/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 7,

considerando che, con decisione 82/194/CEE ⁽³⁾, la Commissione ha approvato il piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dai Paesi Bassi, che è stato applicato su base regionale;

considerando che, con decisione 87/492/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 88/455/CEE ⁽⁵⁾, la Commissione, tenuto conto dell'evoluzione favorevole registrata dalla situazione sanitaria, ha riconosciuto ufficialmente indenni da peste suina alcune parti del territorio dei Paesi Bassi;

considerando che attualmente i Paesi Bassi rispondono ai criteri stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 1 e dall'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 80/1095/CEE, criteri ai quali uno Stato membro deve soddisfare, nel contesto di un piano di eradicazione, per poter essere riconosciuto ufficialmente indenne dalla peste suina; che da più di 12 mesi, infatti, non si è registrato alcun caso di peste suina e la relativa vaccinazione è stata arrestata in tutto il territorio olandese; che nessuna azienda in territorio olandese contiene suini che siano vaccinati contro la peste suina negli ultimi 12 mesi;

considerando che, avendo i Paesi Bassi conseguito tale status, non occorre elaborare nuovi piani per completare l'eradicazione della peste suina classica, come previsto all'articolo 3 bis della direttiva 80/1095/CEE;

considerando che, alla luce di questa nuova situazione, è necessario modificare la decisione 81/400/CEE della

Commissione ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 89/420/CEE ⁽⁷⁾, ed abrogare la decisione 87/492/CEE, che era stata adottata nel quadro dell'attuazione del piano di eradicazione su base regionale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla peste suina, nel contesto dell'eradicazione di tale malattia.

Articolo 2

L'articolo 1 della decisione 81/400/CEE è modificato come segue:

- 1) Al primo comma, dopo il termine « l'Irlanda » sono aggiunti i termini « i Paesi Bassi ».
- 2) Al secondo comma sono depennati i termini « i Paesi Bassi ».

Articolo 3

La decisione 87/492/CEE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 3. 4. 1982, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 6. 10. 1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 221 del 12. 8. 1988, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU n. L 152 dell'11. 6. 1981, pag. 37.

⁽⁷⁾ GU n. L 192 del 7. 7. 1989, pag. 39.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1989

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(89/474/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto I),

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 luglio 1989, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° agosto 1989, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo complementare di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 486/85;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi

sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 luglio 1989, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito:

— 260,0 t originarie del Botswana,

Germania:

— 100,0 t originarie del Botswana.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di agosto 1989 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana:	13 826,362 t
— Kenia:	142,0 t
— Madagascar:	7 579,0 t
— Swaziland:	3 363,0 t
— Zimbabwe:	6 252,17 t

Articolo 3

Gli Stati membri, all'eccezione del Portogallo, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1989

relativo alle officine per il trattamento dei combustibili irradiati UP₃ e UP₂,800 dello stabilimento di La Hague (Francia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(89/475/Euratom)

Con lettera pervenuta il 1° marzo 1989, il governo francese ha comunicato alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto di scarico di effluenti radioattivi delle officine per il trattamento dei combustibili irradiati UP₃ e UP₂,800 dello stabilimento di La Hague.

In occasione della riunione del gruppo istituito in applicazione del trattato, svoltasi a Cherbourg l'8 giugno 1989, i rappresentanti del governo francese hanno fornito inoltre un certo numero di informazioni e precisazioni complementari.

In base alle indicazioni in tal modo ottenute e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione formula il parere di cui in appresso:

1. la distanza fra lo stabilimento e l'isola di Aurigny è di 20 km, le altre isole anglo-normanne distano rispettivamente 55 km Guernesey, 45 km Sercq e 55 km Jersey. La costa inglese dista 105 km;
2. durante il normale funzionamento delle officine i loro scarichi di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non sono tali da comportare esposizioni significative, dal punto di vista sanitario, per la popolazione di altri Stati membri;
3. i residui radioattivi vengono solo temporaneamente depositati presso lo stabilimento, prima di essere avviati verso una delle aree di stoccaggio e/o di smaltimento controllate dallo Stato;
4. in caso di scarico non previsto di effluenti radioattivi, che potrebbe prodursi a seguito di circostanze accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, le dosi che potrebbero

raggiungere altri Stati membri non risulterebbero significative sotto il profilo sanitario. Peraltro, in talune circostanze eccezionalmente gravi, le dosi suscettibili di essere ricevute nelle isole anglo-normanne potrebbero richiedere talune contromisure. A tale scopo la Francia e il Regno Unito hanno firmato accordi relativi agli scambi di informazioni in caso di incidenti o di infortuni nucleari; detti accordi permettono anche di prendere in considerazione l'eventualità di incidenti ipotetici, le cui conseguenze radiologiche sarebbero più gravi di quelle previste nelle informazioni di carattere generale.

In conclusione, la Commissione ritiene che l'attuazione del progetto di scarico di effluenti radioattivi delle officine UP₃ e UP₂,800 dello stabilimento di La Hague non sia tale da comportare, sia in condizioni normali, sia nel caso di scarichi non previsti, a seguito di circostanze accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, una contaminazione significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo e dello spazio aereo di un altro Stato membro; peraltro, in talune circostanze eccezionalmente gravi, potrebbero verificarsi livelli di contaminazione significativi nelle isole anglo-normanne, ma le dosi che ne deriverebbero potrebbero essere ridotte a un livello non significativo grazie all'adozione di adeguate contromisure.

La Repubblica francese è destinataria del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1989.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1989

relativo alla centrale nucleare di Penly fasi 1 e 2 (Francia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(89/476/Euratom)

Con lettera pervenuta il 3 aprile 1989, il governo francese ha comunicato alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto di scarico di effluenti radioattivi della centrale nucleare di Penly, frazioni 1 e 2.

Inoltre l'8 giugno 1989 a Cherbourg, nel corso della riunione del gruppo di esperti istituito in applicazione del trattato, i rappresentanti del governo francese hanno fornito un certo numero di informazioni e precisazioni complementari.

In base alle indicazioni in tal modo ottenute, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione formula il parere di cui in appresso:

1. la distanza tra la centrale di Penly e il punto più vicino del territorio di altri Stati membri, vale a dire la Gran Bretagna, è di 100 km; il Belgio è a 150 km;
2. durante il normale funzionamento della centrale, gli scarichi previsti di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non sono tali da comportare esposizioni qualitative, sotto il profilo sanitario, per la popolazione di altri Stati membri;
3. i residui radioattivi solidi vengono solo temporaneamente depositati presso la centrale, prima di essere avviati verso una delle aree di stoccaggio controllate dallo Stato.

Gli elementi combustibili irradiati sono depositati presso la centrale prima di essere trasportati verso uno stabilimento di trattamento. Non è previsto il trasporto di detti materiali fuori dal territorio francese;

4. in caso di scarico non previsto di effluenti radioattivi, che potrebbe prodursi a seguito di circostanze accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, le dosi che potrebbero raggiungere altri Stati membri non risulterebbero significative sotto il profilo sanitario. È stato firmato un accordo tra la Francia e il Regno Unito sugli scambi di informazioni in caso di infortuni e incidenti nucleari; un accordo analogo è in fase di elaborazione con il Belgio. Detti accordi permettono di considerare il caso di incidenti ipotetici le cui conseguenze radiologiche sarebbero più gravi di quelle previste nelle informazioni di carattere generale.

In conclusione, la Commissione ritiene che l'attuazione del progetto di scarico di effluenti radioattivi della centrale di Penly non sia tale da comportare sia in condizioni normali, sia nel caso degli scarichi non previsti, a seguito di circostanze accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, una contaminazione significativa sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo e dello spazio aereo di un altro Stato membro.

La Repubblica francese è destinataria del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1989.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione